



COMUNE DI AFFI

Provincia di Verona

Via Della Repubblica n.9 - 37010 Affi :

E- mail segreteria@comune.affi.vr.it

Tel. 045/7235411 - Telefax 045/6260473

C.F. e P.I.: 00683030233

Lì 17.05.2022

ORDINANZA N. 8

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare la parte terza e l'art. 144, commi 1 e 2, secondo cui l'uso d'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e che gli altri usi sono ammessi solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
- l'art. 98 del D.Lgs 152/2006 che prevede che "*coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi*";
- la nota dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. di Peschiera del Garda (Vr), pervenuta in data 14.04.2022 al prot. n° 0003560/2022, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato comunale, con la quale si chiede, su sollecito del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto e del Consiglio di Bacino Verona Nord, anche in considerazione:
 - ✦ che l'acqua è un bene primario e come tale destinato innanzitutto all'uso domestico ovvero alimentare e igienico sanitario;
 - ✦ che l'acqua potabile proviene da fonti quali pozzi e sorgenti che hanno una capacità limitata poiché previsti per uso prevalentemente domestico;
 - ✦ che il periodo caldo e secco sta assumendo connotati di eccezionalità sia per durata che per intensità ed il sistema acquedottistico ne sta iniziando a risentire, specie nelle ore di massimo consumo;

VISTA l'ordinanza trasmessa dalla Regione del Veneto con nota del 05.05.2022 prot. n. 204328/88.00.10 che dichiara lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 13.04.2001 e che raccomanda a tutti gli utilizzatori di acqua e, in particolare, agli operatori del settore agricoltura e a coloro che irrigano giardini e parchi, di utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile;

CHE VENGA fin d'ora vietato l'uso dell'acqua potabile per l'irrigazione di giardini pubblici e privati in orario diurno a partire dalle ore 7,00 e fino alle ore 22,00, a partire da questo momento fino al cambiamento significativo e duraturo delle condizioni climatiche esistenti su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte, si ritiene necessario dover provvedere con immediatezza ad impartire disposizioni volte a razionalizzare l'uso dell'acqua erogata tramite acquedotto, ai sensi dell'art. 50 del D.L.gs 267/2000, a titolo precauzionale, per la protezione dell'ambiente e la salvaguardia dei problemi per la salute e l'igiene pubblica locale;

ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sino alla revoca della stessa:

- **a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un uso estremamente accorto dell'acqua fornita dal pubblico acquedotto;**
- **agli utenti di tipo domestico del servizio idrico integrato di impiegare l'acqua fornita da pubblico acquedotto esclusivamente per gli usi alimentari ed igienico sanitari;**

VIETA

l'impiego di acqua potabile per le seguenti attività dalle ore 07:00 alle 22:00:

- lavaggio di cortili e piazzali;
- lavaggio domestico di veicoli a motore;
- irrigazione di giardini, prati ed orti;
- il riempimento di piscine, vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;
- ogni altro uso diverso da quello domestico;

INVITA

tutti i cittadini ad adottare ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio di acqua;

AVVERTE

- la presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione e sino alla revoca della stessa;
- ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, come disposto dall'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che la Polizia Locale sia incaricata della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
- che copia del presente provvedimento sia reso noto:
 - a. alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni;
 - b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune www.comune.affi.vr.it

TRASMETTE

copia della presente ordinanza:

- al Comando di Polizia Locale - Sede;
- all'Area Tecnica – Servizio Protezione Civile - Sede;
- alla Stazione dei Carabinieri di Cavaion Veronese (Vr)
- all'Azienda Gardesana Servizi S.p.a. di Peschiera d. Garda (Vr) – ags@pec.ags.vr.it;
- alla Prefettura di Verona – protocollo.prefvr@pec.interno.it;



IL SINDACO
(SEGA MARCO GIACOMO)

Sega Marco Giacomo